

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 640.

Ulteriore proroga della disciplina della pesca a sciabica o coppia d'ombra.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna ed in particolare l'art. 57;

Viste le relative norme di attuazione ed in particolare il D.P.R. 24.11.1965 n. 1627 concernente il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative esercitate dall'Autorità Marittima Statale in materia di pesca sul mare territoriale e nel demanio marittimo;

Vista la legge 14.7.1963 n. 963 sulla disciplina della pesca marittima ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 1639 del 2.10.1968;

Vista la legge 7.1.1977 n. 1, art. 14 sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle attribuzioni della Giunta e degli Assessorati Regionali;

Visto il decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente n. 3375 del 22 dicembre 1993, concernente "Disciplina reti trainate modificato per quanto riguarda l'esercizio della pesca denominata a sciabica o coppia d'ombra", con i decreti assessoriali n. 2556 del 12.10.1994, n. 1260 del 7.7.1995, n. 1799 del 3.10.1995;

Visto da ultimo il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 24.12.1996, n. 2659 con il quale, da ultimo, è stata ulteriormente prorogata la disciplina provvisoria della pesca a sciabica o coppia d'ombra come adottata con i sopracitati decreti, in attesa previa valutazione del Comitato Tecnico Consultivo della Pesca e comunque sino al 31 marzo 1997;

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca nelle sedute del 2 e 16 aprile 1997 in ordine alla proposta di regolamentazione della pesca a sciabica o coppia d'ombra formulato da apposito Gruppo di Lavoro costituito nell'ambito del Comitato stesso;

Rilevato che permangono aspetti problematici relativamente all'adozione della regolamentazione della pesca in argomento con particolare riferimento agli aspetti relativi ai rapporti con le altre attività di pesca con sistemi fissi delle aree comuni di lavoro, che necessitano di ulteriori e specifiche valutazioni e determinazioni;

Ritenuto di reiterare le disposizioni vigenti sulla materia come richiamate dal Decreto dell'Assessore pro tempore della Difesa dell'Ambiente sino al 31 maggio 1997 termine entro il quale la disciplina della materia dovrà essere adottata;

Decreta

Il termine cui all'articolo unico dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 24 dicembre 1996, n. 2659 è prorogato al 31 maggio 1997.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 28 aprile 1997

Onida

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE 28 aprile 1997, n. 641.

Integrazione all'elenco degli attrezzi da pesca per le acque interne. disposizioni relative ai quantitativi pescabili e ai periodi di pesca.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna, articoli 3 e 57;

Viste le norme di attuazione approvate con D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627 che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne del demanio marittimo e nel mare territoriale;

Vista la legge regionale 7 marzo 1956, n. 37 recante "Disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca";

Vista la legge regionale 2 marzo 1956, n. 39 recante Norme per l'abolizione dei diritti esclusivi di pesca e

per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna come modificata ed integrata dalla L.R. 5 luglio 1963, n. 3;

Visto il R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i regolamenti di esecuzione della pesca lacuale e fluviale (R.D. 22 novembre 1914, n. 1486);

Vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 sull'Organizzazione Amministrativa della Regione, art. 14;

Visto il Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 27.1.1934 che ha disposto sull'impiego degli attrezzi, reti e dispositivi di pesca nelle acque interne della Sardegna;

Ritenuto ai fini di una più corretta e razionale gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, come delimitate all'art.1 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento di esecuzione della pesca marittima, di dettare disposizioni specifiche ed integrative relativamente agli attrezzi consentiti ed a quantitativi del prelievo consentito nell'ambito della pesca sportiva;

Visto il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 412 in data 10 maggio 1995 recante: Dimensioni di pesci, molluschi e crostacei, disciplina della pesca del novellame: pesca del bianchetto e del rossetto;

Sentito il Comitato Tecnico Consultivo della Pesca che nella seduta del 6 febbraio 1997 ha espresso parere favorevole;

Decreta

Art.1

Attrezzi per la pesca professionale
in acque interne

1. L'elenco degli attrezzi da pesca di cui al decreto del Ministro dell'Agricoltura e Foreste del 27 gennaio 1934, di cui è consentito l'uso nelle acque interne della Sardegna, classificate in base alla vigente normativa sanitaria sulla produzione dei molluschi, è integrato dai seguenti attrezzi:

- rastrello per vongole;
- asta e specchio.

2. Nelle aree non oggetto di concessione esclusiva di pesca, il cui prelievo è determinato dal piano di gestione delle risorse disposto dal concessionario, giornalmente non potranno essere prelevate più di 10 Kg. di vongole.

Art.2

Quantitativi di pescato giornaliero
per il pescatore sportivo

1. Delle specie di cui all'art.11 del Decreto assessoriale n. 412 del 10.5.1995 il pescatore sportivo potrà prelevare giornalmente i quantitativi sottospecificati:

- SALMONIDI Kg. 1 di cui non più di n. 5 esemplari di trote iridee; n. 5 esemplari di trote fario
- PERCIDI Kg. 2 di cui non più di n. 10 esemplari di persico reale; n. 10 esemplari di persico trota
- CIPRINIDI Kg. 15 di cui non più di n. 10 esemplari di tinche; n. 10 esemplari di carpe
- CLUPEIDI Kg. 2 di cui non più di n. 10 esemplari di alose (agone o chepia)
- ANGUILLE Kg. 1

2. Nel caso il quantitativo ammissibile sia raggiunto con un unico esemplare il pescatore sportivo dovrà cessare immediatamente l'attività di pesca.

3. In deroga al disposto di cui all'art. 11, 1° e 4° comma del Decreto Assessoriale 10 maggio 1995, n. 412 e dell'art. 1 del presente decreto la pesca ai ciprinidi è esercitata per un anno senza limitazioni al periodo di pesca ed ai quantitativi ammessi.

Art. 3

Divieto di pesca a strappo

Nelle acque interne come individuate nelle premesse del presente decreto è vietata la pesca a strappo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Cagliari, li 28 aprile 1997

Onida